

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-732 del 14/02/2020 |
| Oggetto | Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 da ARPAE-AACM con determina DET-AMB-2019-509 del 05/02/2019 (rilasciata dal SUAP del comune di Dozza con atto n° 63 del 14/03/2019) relativa alla società FONDERIA FER Srl per lo stabilimento sito in comune di Dozza, loc Toscanella, via Emilia n° 5 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2020-736 del 14/02/2020 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | PATRIZIA VITALI |

Questo giorno quattordici FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA ¹

DETERMINA

Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 da ARPAE-AACM con determina DET-AMB-2019-509 del 05/02/2019 (rilasciata dal SUAP del comune di Dozza con atto n° 63 del 14/03/2019) relativa alla società FONDERIA FER Srl per lo stabilimento sito in comune di Dozza, loc Toscanella, via Emilia n° 5

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

1. Aggiorna l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² rilasciata in data 14/03/2019 ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del Comune di Dozza con proprio atto unico n° 63/2019 ed adottata da ARPAE-AACM con determina n° 509 del 05/02/2019, relativa alla società FONDERIA FER Srl, a seguito della richiesta di modifica non sostanziale dell'AUA per rettifica dell'esatta provenienza del punto di emissione E1 e del valore di ossigeno di riferimento prescritto erroneamente per lo stesso punto di emissione E1.
2. Aggiorna e sostituisce l'allegato B dell'AUA vigente, relativo all'Autorizzazione all'emissione in atmosfera, con il corrispondente allegato al presente atto
3. Conferma la validità, i contenuti dei restanti allegati A e C, gli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata del quale il presente atto costituisce modifica ed aggiornamento. Tale atto dovrà essere conservato, a cura del Gestore di impianto, unitamente all'AUA vigente.
4. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
5. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione*

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

Trasparente;

6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società FONDERIA FER Srl, c.f. 03063260370 e p iva 00592831200, avente sede legale e stabilimento in comune di Dozza, loc Toscanella, via Emilia n° 5, ha inviato in data 03/06/2019 ad ARPAE-AACM la comunicazione di messa in esercizio³ e contestuale richiesta di chiarimenti e rettifica, per modifica non sostanziale, delle prescrizioni di allegato B relativo alle emissioni in atmosfera. In particolare è evidenziato che il punto di emissione E1 risulta, come da progetto, dall'aspirazione, oltre che dal forno di fusione rotativo, anche dalle zone di ingresso ed uscita del forno e dalla zona di trattamento di sferoidizzazione: l'aspirazione così progettata comporta un valore misurato dell'ossigeno in emissione prossimo a quello ambientale e quindi sostanzialmente distante da valore di ossigeno di riferimento attualmente riportato in autorizzazione (3%). Viste inoltre le analisi di messa a regime effettuate il 09, 16 e 19/07/2019⁴ che confermano un valore di ossigeno misurato nel punto di emissione E1 pari al 20%, si provvede alla sostituzione d'ufficio dell'allegato B alla determina di AUA vigente (DET-AMB-2019-509) riportando l'esatta provenienza del punto di emissione E1 e l'eliminazione del valore di ossigeno di riferimento per la normalizzazione dei valori misurati.

Si adotta pertanto l'aggiornamento dell'AUA vigente, come segue:

- Sostituzione dell'allegato B relativo alla matrice "Autorizzazione all'emissione in atmosfera"

Resta invariata ogni altra prescrizione contenuta nell'atto di AUA⁵, in particolare rimangono invariati gli allegati A e C, i tempi di scadenza e di rinnovo riportati nell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente di cui il presente atto costituisce aggiornamento.

La Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali

³ Domanda di modifica non sostanziale di AUA agli atti di ARPAE con PG/2019/86924 del 03/06/2019

⁴ Analisi di messa a regime trasmesse agli atti con PG n° 193013 del 17/12/2019

⁵ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Dozza con atto unico n° 63 del 14/03/2019 ed adottata da ARPAE-AACM con DET-AMB- 2019-509 del 05/02/2019

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Autorizzazione Unica Ambientale

FONDERIA FER Srl - Comune di Dozza - loc Toscanella - via Emilia n° 5

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fonderia di seconda fusione di materiali ferrosi svolta dalla società FONDERIA FER Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Dozza, loc Toscanella, via Emilia n° 5, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società FONDERIA FER Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: FORNO DI FUSIONE ROTATIVO – INGRESSO ED USCITA FORNO -
SFEROIDIZZAZIONE

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Portata massima | 16000 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 15 m |
| Durata massima | 8 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|--|---------------------------|
| Materiale particolare | 10 mg/Nm ³ |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) | (*) 35 mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 350 mg/Nm ³ |
| Composti organici volatili (espressi come C-org totale) | 50 mg/Nm ³ |
| Metalli | 5 mg/Nm ³ |

(*) Valore limite di emissione che si intende rispettato in quanto è utilizzato il combustibile gas metano.

Impianto di abbattimento: ciclone + abbattitore di calore + filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Punto di emissione proveniente da un impianto di combustione autorizzato ed in esercizio in data antecedente alle modifiche normative alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 apportate dal D.Lgs

183/2017, in attuazione della direttiva 2015/2193/UE. Poichè il valore di potenzialità termica nominale dell'impianto termico è superiore ad 1 MW, trattasi di medio impianto di combustione e come tale dovrà attenersi agli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/2017 stesso. Dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento ai nuovi limiti di emissione entro i termini indicati dai commi 5 e 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;

I valori limite da rispettare entro il 31.12.2029 ai sensi dell'art 273bis comma 5 del Dlgs 152/06 sono:

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 250 mg/Nm³

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: FORMATTAZIONE TERRE VERDI - CABINE SBAVATURA S1 S2 – DISTAFFATURA TERRE VERDI

Portata massima 40000 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: DISTAFFATORE SABBIA RESINA - SABBIA TRICCI

Portata massima 30000 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE FINALE

Portata massima 4800 Nm³/h
Altezza minima 12 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoboo@cert.arpae.emr.it

Materiale particolato 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a tessuto

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: MACCHINA SPARA-ANIME

Portata massima 4000 Nm³/h
Altezza minima 7 m
Durata massima 5 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato 20 mg/Nm³
Silice libera cristallina 2 mg/Nm³
Fenolo 5 mg/Nm³
Ammine 5 mg/Nm³
Formaldeide 2 mg/Nm³
Ammoniaca e sale ammonio in forma gassosa (espressi come NH₃) 15 mg/Nm³
Acido solforico e suoi sali (espressi come H₂SO₄) 5 mg/Nm³
Furfurolo 2 mg/Nm³
Polisocianati 5 mg/Nm³

Punto di emissione dichiarato sospeso. La riattivazione dovrà essere preceduta da una specifica comunicazione inviata a questa ARPAE.

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: BOX SBAVATURA E SALDATURA

Portata massima 50000 Nm³/h
Altezza minima 6 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato 10 mg/Nm³
Metalli (Cr, Ni) 0,1 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: TORRE RIGENERAZIONE TERRE

Portata massima 6000 Nm³/h
Altezza minima 13 m
Durata massima 5 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoboo@cert.arpa.emr.it

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: SILOS 1 E 2 – STOCCAGGIO TERRE DA RIGENERARE

Portata massima 2200 Nm³/h
Altezza minima 13 m
Durata massima 5 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: SILOS 3, 4, 5, 6 - STOCCAGGIO TERRE NUOVE E RIGENERATE

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: SILOS 7, 8, 9, 10 - STOCCAGGIO TERRE NUOVE E RIGENERATE

Portata massima 2600 Nm³/h
Altezza minima 13 m
Durata massima 5 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E20

PROVENIENZA: CAMINO DI SICUREZZA IMPIANTO FORNO FUSIONE

Punto di emissione di emergenza per i fumi del forno afferenti ad E1. L'utilizzo del punto di emissione E20 è consentita, tramite attivazione manuale del bypass, unicamente in caso di emergenza, segnalata dal sistema di sicurezza per rischio esplosione e per la protezione del filtro asservito ad E1 per sovra-temperatura.

Dovrà essere installato, a valle del sistema di by-pass, un misuratore in continuo di portata ovvero, in alternativa, un sistema che monitori in continuo l'apertura della valvola di by pass.

Unitamente all'invio delle analisi di messa a regime di E1, il gestore di stabilimento dovrà inviare una relazione descrittiva dell'intervento effettuato per il monitoraggio in continuo. Sul registro degli autocontrolli e manutenzione, dovranno essere annotate, a cura del gestore di stabilimento, le informazioni relative ai singoli eventi in cui si attiva il sistema di sicurezza sopra riportato, con l'indicazione della data, l'ora e il perdurare dello stesso; contestualmente dovrà essere trasmessa, entro 24 ore, specifica comunicazione ad Arpae ed al Comune di Dozza, descrittiva dell'evento e degli

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

interventi posti in essere al fine del ripristino delle normali condizioni di esercizio dell'impianto.

EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI CIVILI PER RISCALDAMENTO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- NIOSH 7903; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione degli acidi inorganici (acido solforico, acido nitrico, acido fosforico);
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13649:2002 per la determinazione dei composti

- organici volatili per adsorbimento su carboni attivi ed analisi gascromatografica;
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
 - Metodo EPA-TO11 A; NIOSH 2016 per la determinazione della formaldeide;
 - Metodo contenuto nella norma UNI 10568:1997 per la determinazione della silice libera cristallina;
 - Metodo ISTISAN 88/19 + M..UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;
 - Metodo NIOSH 2010 per la determinazione delle ammine alifatiche
 - Metodo NIOSH 2002 per la determinazione delle ammine aromatiche
 - UNI EN 13725:2004 per la determinazione degli odori (olfattometria dinamica)

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la

concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E1, E2, E3, E10 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 31/01/2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Unitamente alle analisi di messa a regime il gestore di stabilimento dovrà inviare una relazione descrittiva dell'intervento realizzato per il controllo in continuo del sistema di by-pass per rilevare l'attivazione dell'emissione di emergenza E20. Entro la stessa data del 31/01/2020 le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno

inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. Il progetto approvato col presente atto prevede l'installazione di un impianto di abbattimento a barriere osmogeniche per la riduzione e mitigazione delle emissioni diffuse di polveri ed odorigene della "zona 1_ distaffatore e reparto materie prime" e "zona 2_ zona colatura e raffreddamento sabbia resina e terra verde". Tale sistema di abbattimento dovrà essere mantenuto in funzione ed in perfetta efficienza durante tutta la giornata lavorativa (8.30 – 18.30). La ditta FONDERIA FER Srl dovrà acquisire, preventivamente alla realizzazione dell'impianto di abbattimento a barriere osmogeniche, ogni parere o assenso eventualmente necessario ai fini della prevenzione incendi e/o protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro, in quanto non ricompresi nel procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
5. La ditta FONDERIA FER Srl dovrà effettuare un monitoraggio semestrale delle emissioni odorigene per una durata di due anni, mediante tecnica di olfattometria dinamica (UNI EN 13725:2004) relativamente al punto E1, ai portoni laterali e posteriore del capannone aziendale. Annualmente dovrà essere trasmessa a codesta ARPAE una relazione tecnica contenente gli esiti dei campionamenti odorimetrici e valutazione degli stessi. Terminato tale periodo biennale, ARPAE valuterà la necessità di proseguire o meno il monitoraggio degli odori.
6. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
7. L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità trimestrale per il punto di emissione E1, semestrale per i punti di emissione E2, E3, E10, E7 (se riattivata) ed annuale per i punti di emissione E4, E11, E12, E13, E14.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
8. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta FONDERIA FER Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
9. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla

ARPAE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.